



Lecce, 13/01/2015

Prot. 1081

Class. VIII/3

Ai Direttori dei Centri di Gestione Autonoma
Ai Coordinatori Amministrativi dei Centri di Gestione
Autonoma
All' Area Ragioneria

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di Stabilità per il 2015

Si comunica che il comma 629 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015 introduce un nuovo articolo, il 17-ter), all'interno del Dpr 633/72, il quale prevede che alcuni enti pubblici, tra cui gli istituti universitari, in sede di pagamento delle fatture ricevute, dividano il pagamento, versando al fornitore il totale della fattura al netto dell'Iva e versando quest'ultima direttamente all'Erario (c.d. "split payment").

L'Art. 17-ter, nel definire l'ambito oggettivo di applicazione della norma, individua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a partire dal 01 gennaio 2015, rimandando ad un successivo decreto MEF le modalità di versamento dell'IVA all'erario.

In proposito è stato infine diramato il 9 gennaio 2015 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il comunicato n. 7, con il quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01 gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

Ciò premesso, si comunica che:

- per le fatture emesse nel 2014 (data fattura inferiore a 31/12/2014) non si applica lo split payment anche se il pagamento è eseguito nel 2015, quindi al fornitore occorre pagare l'importo esposto in fattura, comprensivo di iva;
- per tutte le fatture emesse a partire dal 01/01/2015 (sia che riportino la dicitura "iva ad esigibilità immediata", sia che riportino la dicitura "iva ad esigibilità differita"), si applica il sistema dello "split payment", quindi al fornitore va in ogni caso pagato solo l'imponibile esposto in fattura, mentre l'Iva dovrà poi essere versata all'erario.



Il software di contabilità Easy sarà adeguato nel più breve tempo possibile, tuttavia il MEF ha precisato che, “fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015”.

Dal punto di vista operativo, fino all’adeguamento del software, nel momento della creazione della liquidazione sulla procedura Easy, occorrerà richiamare la fattura secondo le modalità usuali, avendo cura però di indicare, nel campo Tipo Contabilizzazione “Documento Iva” e nel campo Causale il valore “contabilizzazione imponibile documento”, come indicato in figura:

The screenshot shows the 'Spese (Inserimento)' window with the following details:

- Descrizione:** FORNITURA BOCCIONI ACQUA MINERALE MESE DI NOVEMBRE 2014 COME DA BUONO D'ORDINE MAG/54 DEL 4/12/14
- Mandato di Pagamento:** Cassiere: BANCA MPS S.P.A. - Amministrazione Cer; Bollo: Esente
- Importo originale:** € 504,00
- Percipiente:** DAM s.r.l.
- Tipo contabilizzazione:** Documento Iva (circled in red)
- Causale:** Contabilizzazione imponibile documento (circled in red)
- Documento da contabilizzare:** Tipo: Amm Centrale - Fattura Acquisti Istituzionali; Documento: Documento; Eserc: 2014; Num: 1038
- Documento collegato:** Descrizione: FATT 20/5; Data: 30/11/2014
- Data Contabile:** 31/12/2014

Con successiva nota esplicativa saranno chiarite le modalità con cui operare tramite il software Easy, nel momento in cui questo sarà completamente adeguato alla norma.

Per quanto riguarda le *fatture pagate tramite Cassa Economale*, si precisa che la norma non prevede esclusioni per le operazioni effettuate tramite cassa economale, per cui anche a tale fattispecie di pagamenti si dovrebbe applicare il meccanismo dello split payment.

Pertanto, in attesa di chiarimenti o di ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze si fa presente che **non** è possibile procedere al rimborso tramite Cassa Economale di



fatture fornitore emesse nel 2015 ed intestate all'Università del Salento, mentre nulla cambia per il rimborso di scontrini fiscali.

Si rammenta inoltre che a partire dal 01 aprile 2015, data in cui entrerà in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica, nessuna fattura cartacea potrà più essere accettata e pagata dall'amministrazione universitaria.

Casi di esclusione

Operazioni soggette a Reverse Charge

Il nuovo meccanismo dello split payment non si applica in tutti i casi in cui l'operazione è soggetta a reverse charge e cioè ad inversione del debitore dell'imposta; in pratica, si tratta dei casi in cui l'ente pubblico riceve fattura senza addebito di Iva e deve essere lui stesso ad assolverla mediante integrazione della fattura ricevuta (o emissione di autofattura nei rapporti con gli extracomunitari).

Prestazioni di servizi soggette a ritenute a titolo d'imposta

Il nuovo art. 17-ter al Dpr 633/72, al comma 2, dispone che "le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito".

In proposito, si ricorda che il meccanismo della sostituzione d'imposta si articola su due tipologie di situazioni:

- ritenute a titolo d'imposta: l'effettuazione della ritenuta assolve definitivamente l'obbligazione tributaria in capo al percipiente;
- ritenute a titolo di acconto: l'effettuazione della ritenuta ha unicamente la funzione di acconto sull'obbligazione tributaria che il percipiente dovrà comunque assolvere facendo concorrere le predette somme alla formazione del proprio reddito complessivo, per poi scomputare dal proprio debito tributario complessivo le ritenute d'acconto subite.

Interpretando letteralmente il comma 2 del nuovo art. 17-ter) del Dpr 633/72, quindi, lo split payment non si applicherà nei casi in cui le somme erogate sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta e cioè a ritenuta definitiva, senza conseguente obbligo di dichiarazione delle somme in capo al percipiente; lo split payment si dovrà invece applicare se le somme sono assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto e cioè con conseguente obbligo dichiarativo in capo al percipiente.



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE
AFFARI FINANZIARI

Viale Gallipoli, 49
I 73100 Lecce
T +39 0832 293395
direzione.riaf@unisalento.it

In particolare, con riferimento ai pagamenti a favore dei professionisti nazionali, ai sensi dell'art. 25 del Dpr 600/73, le ritenute sono operate a titolo d'acconto e non a titolo d'imposta; conseguentemente, salvo diversa espressa previsione o posizione interpretativa ufficiale che dovessero intervenire, lo split payment non opererà in alcun caso.

Distinti saluti.

f.to Il Direttore Generale
(avv. Claudia De Giorgi)